

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1979

#### Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di audioprotesista

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha la funzione di dare un riconoscimento ufficiale alla professione dell'audioprotesista la cui azione di contenuto altamente sociale è rimasta ignorata dal legislatore. Si vuole altresì richiamare l'attenzione sull'aspetto umano della diffusione dell'uso delle protesi acustiche che consente il recupero di una vasta massa di persone frustrate per la minorazione e per questo impedito in un processo di integrazione sociale.

Una regolamentazione della materia non potrà che avere quindi effetti positivi per i deboli di udito, giovani ed anziani, la cui rieducazione e socializzazione verrebbero ad essere indubbiamente favorite.

È da ricordare inoltre che l'audioprotesi di moderna concezione è comparsa nel nostro Paese da oltre un trentennio e che in questo periodo, con il rapido evolversi della tecnologia elettronica, si è espansa notevolmente, restituendo alla società, alla famiglia ed al lavoro, un largo numero di soggetti che l'infermità aveva appartato. Nonostante

questa dinamica operativa e la professionalità che l'ha costantemente accompagnata, la figura dell'audioprotesista non ha ancora ricevuto il crisma di un formale riconoscimento da parte del legislatore.

Da ciò consegue che, a distanza di vari lustri, il nostro Paese non ha ancora disciplinato il delicato ed importante settore, la cui unica traccia, nel contesto legislativo vigente, si riconnette oggettivamente agli « apparecchi e mezzi di protesi auricolari, cornetti acustici e simili » elencati nella tabella di presidi medici e chirurgici di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Sul piano soggettivo, invece, l'audioprotesista non compare mai nella legislazione che, nel frattempo, viene regolamentando altre figure paramedicali quali gli ottici, gli odontotecnici, gli ortopedici, eccetera, per la cui formazione istituisce scuole e prevede diplomi.

Con l'intento di colmare questo vuoto sottoponiamo alla vostra attenzione, che si spera benevola, il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per audioprotesista si intende colui il quale pratica la correzione delle deficienze della funzione uditiva mediante dispositivi meccanici ed elettroacustici che suppliscano a tali deficienze. Le sue attribuzioni si estendono alla valutazione dei disturbi di origine acustica ed alla protezione delle funzioni uditive dal rumore.

Rientrano nel campo di attività dell'audioprotesista l'esame audioprotesico, la scelta della protesi, il rilevamento dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e l'aggiustamento meccanico ed acustico dell'auricolare, l'adattamento, la consegna, il controllo di efficacia immediata e permanente della protesi uditiva e l'educazione protesica del menomato d'udito cui si è applicato l'apparecchio acustico.

**Art. 2.**

Per l'esercizio dell'attività di audioprotesista è obbligatoria l'iscrizione in apposito albo nazionale.

Per tale iscrizione è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere in possesso del diploma di audioprotesista rilasciato dalle scuole appositamente istituite secondo le leggi dello Stato.

**Art. 3.**

Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2:

- a) coloro che, esercitando di fatto alla data della presente legge l'attività di audioprotesista da almeno due anni, ne facciano domanda al Ministro della sanità entro un

anno dalla data di pubblicazione della legge stessa;

b) coloro che avanzino eguale domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, dimostrando di aver frequentato con profitto corsi di qualificazione istituiti o vigilati da enti ed organi pubblici o anche da enti privati, purchè specificatamente validi ed idonei a concorde giudizio dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, le norme regolamentari relative alla formazione teorico-pratica dell'audioprotesista, ai programmi di studio ed alla istituzione delle apposite scuole.

#### Art. 5.

Le norme regolamentari relative alla formazione e revisione dell'albo di cui all'articolo 2 ed alle eventuali impugnative saranno emanate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e della sanità.